



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 489/13/CONS - PROCEDURA NAZIONALE PER LA  
FORNITURA DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTO,  
INCENDIO, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI  
D'OPERA**

**CIG 5247110426**

**ALLEGATO 2 AL CAPITOLATO D'ONERI  
INCENDIO**



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **Sommario**

TITOLO I.....	5
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.....	5
Articolo 1. Ambito di applicazione.....	5
Articolo 2. Oggetto dell'assicurazione.....	5
Articolo 3. Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni .....	5
Articolo 4. Cose assicurabili a condizioni speciali.....	6
Articolo 5. Ispezione delle cose assicurate.....	7
Articolo 6. Estensione territoriale.....	7
TITOLO II.....	7
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI.....	7
Articolo 7. Obblighi in caso di sinistro.....	7
Articolo 8. Esagerazione dolosa del danno .....	8
Articolo 9. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno .....	8
Articolo 10. Procedura per la valutazione del danno. Nomina dei periti.....	9
Articolo 11. Mandato dei periti .....	9
Articolo 12. Pagamento dell'indennizzo.....	10
Articolo 13. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza .....	10
Articolo 14. Limite massimo dell'indennizzo .....	11
TITOLO III.....	11
NORME PARTICOLARI.....	11
Articolo 15. Deroga alla regola proporzionale .....	11
Articolo 16. Parificazione ai danni da incendio .....	11
Articolo 17. Esplosioni e scoppi esterni.....	11
Articolo 18. Alimentazione degli impianti.....	12
Articolo 19. Implosione .....	12
Articolo 20. Rovina di ascensori .....	12



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Articolo 21. Caduta di aeromobili e/o corpi volanti .....	12
Articolo 22. Onda sonora.....	12
Articolo 23. Urto veicoli .....	12
Articolo 24. Fumo.....	13
Articolo 25. Acqua condotta.....	13
Articolo 26. Rigurgiti acque di scarico-intasamento gronde e pluviali .....	13
Articolo 27. Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro.....	14
Articolo 28. Fenomeno elettrico .....	14
Articolo 29. Ricovero automezzi .....	15
Articolo 30. Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro .....	15
Articolo 31. Onorari dei periti .....	15
Articolo 32. Onorari architetti, ingegneri, consulenti.....	15
Articolo 33. Dolo e colpa grave.....	15
Articolo 34. Rinuncia al diritto di rivalsa.....	16
Articolo 35. Anticipi sulla liquidazione del sinistro .....	16
Articolo 36. Ricorso terzi.....	16
Articolo 37. Eventi atmosferici .....	17
Articolo 38. Neve, ghiaccio, gelo .....	18
Articolo 39. Acqua piovana.....	19
Articolo 40. Eventi socio-politici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio.....	19
Articolo 41. Inondazioni, alluvioni, allagamenti.....	21
Articolo 42. Esonero dichiarazione sinistri progressi .....	21
Articolo 43. Indennità supplementare.....	22
Articolo 44. Oneri di ricostruzione ad Enti e/o Autorità pubbliche.....	22
Articolo 45. Rimpiazzo combustibile .....	22
Articolo 46. Vicinanze pericolose .....	22
Articolo 47. Indennizzo separato per partita .....	22



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Articolo 48. Dispersione di liquidi .....	23
Articolo 49. Spese di ricerca e riparazione guasti .....	23
Articolo 50. Chiusura inchiesta .....	23
Articolo 51. Costo di ricostruzione in zone sismiche .....	24
Articolo 52. Terremoto.....	24
Articolo 53. Indennità aggiuntiva per interruzione attività.....	25
Articolo 54. Furto di fissi ed infissi .....	26
Articolo 55. Colaggio da impianti fissi di estinzione .....	26
ALLEGATO A .....	27
DESCRIZIONE DELLE SEDI E DEI VALORI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO IL RISCHIO INCENDIO.....	27



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **TITOLO I**

### **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

#### **Articolo 1. Ambito di applicazione**

1. In caso di discordanza delle condizioni di assicurazione che seguono con le altre condizioni particolari o con le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione verranno sempre risolte nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

#### **Articolo 2. Oggetto dell'assicurazione**

1. La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
  - incendio;
  - fulmine;
  - esplosione e scoppio (anche accidentale da ordigni esplosivi);
  - autocombustione
  - implosione
  - danni agli effetti personali di dipendenti.
2. La Società rimborsa, altresì, entro il limite del 10% dell'ammontare del danno, le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

#### **Articolo 3. Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni**

1. Sono esclusi i danni:



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c. causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- d. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- e. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- g. determinati da mareggiate;
- h. dovuti a umidità, stillicidio, trasudazione o infiltrazione.

## **Articolo 4. Cose assicurabili a condizioni speciali**

1. Senza espressa pattuizione non sono compresi in garanzia monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.
2. Sono invece indennizzabili, entro il limite del 20 % del valore assicurato per la partita "Patrimonio Mobiliare":
  - a. archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
  - b. schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
  - c. modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
3. Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti a, b e c, la Società rimborsa il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

## **Articolo 5. Ispezione delle cose assicurate**

1. La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

## **Articolo 6. Estensione territoriale**

1. La garanzia è operante nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano e concerne stabilimenti, depositi, filiali, uffici ed altre dipendenze nelle quali il Contraente svolga la propria attività.

## **TITOLO II**

### **NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI**

## **Articolo 7. Obblighi in caso di sinistro**

1. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:
  - a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
  - b. darne avviso alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza in deroga all'art. 1913 del Codice Civile.
2. Il Contraente deve altresì:
  - a. fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- b. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
- c. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

## **Articolo 8. Esagerazione dolosa del danno**

- 1. Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

## **Articolo 9. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

- 1. Fabbricati. Il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come di seguito definito.
- 2. Il -Patrimonio Mobiliare (Contenuto). Il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo. Per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:
  - a. per i Fabbricati: il costo dell'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area.
  - b. per il Patrimonio Mobiliare il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
- 3. Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:
  - a. in caso di sinistro, si determina per ciascuna partita separatamente:
    - i. l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
    - ii. il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al capoverso precedente, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

4. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale.
5. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto Fabbricati e Patrimonio Mobiliare di reparti in stato di attività. In caso di sinistro alle merci, attribuite come valore alla partita "Patrimonio Mobiliare", l'indennizzo verrà eseguito in base al costo di riapprovvigionamento al momento del sinistro, comprese le spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali e finanziari, sdoganamento e simili.

### **Articolo 10. Procedura per la valutazione del danno. Nomina dei periti**

1. L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti e/o esperti del settore nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti e/o esperti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito e/o esperto ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito e/o esperto o se i Periti e/o esperti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito e/o esperto, quelle del terzo Perito e/o esperto sono ripartite a metà.

### **Articolo 11. Mandato dei periti**

1. I Periti e/o esperto del settore devono:
  - a. indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
  - b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
  - c. verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo 7 (Obblighi in caso di sinistro);
  - d. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

base a quanto stabilito all'Articolo 9 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);

- e. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.
2. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti e/o esperti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito e/o esperto si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti e/o esperto nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

## **Articolo 12. Pagamento dell'indennizzo**

1. Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Articolo 3 (Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni). Trascorso detto termine senza che l'assicuratore provveda alla liquidazione del danno, sulle somme da liquidare saranno dovuti interessi moratori nella misura del 10% per ogni mese di ritardo.

## **Articolo 13. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

1. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

## **Articolo 14. Limite massimo dell'indennizzo**

1. Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art 1914 Codice Civile.

## **TITOLO III**

### **NORME PARTICOLARI**

## **Articolo 15. Deroga alla regola proporzionale**

1. Eventuali eccedenze, fino al 20% delle somme assicurate, per ogni singola partita, da qualsiasi causa determinate, saranno ritenute, automaticamente, in garanzia senza alcun aggravio e pagamento di premio. Pertanto, in caso di sinistro, a parziale deroga del disposto all'art. 1907 Codice Civile, lo stesso troverà applicazione per la sola parte eccedente tale percentuale.

## **Articolo 16. Parificazione ai danni da incendio**

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso sia esso da incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza. Sono altresì compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti fissi di estinzione.

## **Articolo 17. Esplosioni e scoppi esterni**

1. La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi esterni verificatisi per cause dipendenti e non dalle attività dichiarate in polizza.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **Articolo 18. Alimentazione degli impianti**

1. La Società prende atto che, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. E' pertanto tollerata l'esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.

## **Articolo 19. Implosione**

1. La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da "Implosione" intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna.

## **Articolo 20. Rovina di ascensori**

1. Danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

## **Articolo 21. Caduta di aeromobili e/o corpi volanti**

1. La Società risponde dei danni che la caduta di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, può cagionare agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

## **Articolo 22. Onda sonora**

1. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

## **Articolo 23. Urto veicoli**

1. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **Articolo 24. Fumo**

1. La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fumo, gas o vapori sviluppati o fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

## **Articolo 25. Acqua condotta**

1. La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua e da rigurgiti di fogne a seguito di guasto o di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici esistenti nei fabbricati assicurati e contenenti gli enti medesimi. La Società non risponde:
  - a. dei danni dovuti ad umidità e stillicidio;
  - b. dei danni derivati da gelo;
  - c. dei danni provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione e relative alimentazioni.
2. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che:
  - a. in nessun caso la Società rimborserà, per singolo sinistro e per anno assicurativo somma superiore ad euro 30.000,00 (trentamila/00);
  - b. il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

## **Articolo 26. Rigurgiti acque di scarico-intasamento gronde e pluviali**

1. La copertura è estesa al risarcimento dei danni diretti e materiali alle cose assicurate arrecati dal rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fogne verificatosi all'interno dei fabbricati.
2. Sono altresì inclusi i danni conseguenti all'intasamento od occlusione di gronde e pluviali anche se determinate da insufficiente smaltimento delle gronde e pluviali medesimi in occasione di precipitazioni di particolare intensità.
3. Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento:
  - a. i danni derivanti da gelo;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- b. i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o
  - c. cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati;
  - d. i danni arrecati da umidità o stillicidio;
  - e. i danni verificatisi, anche se solo indirettamente, in connessione con inondazioni o mareggiate;
  - f. le spese per l'individuazione e l'accesso alla rottura che ha occasionato il sinistro e per tutte le correlative riparazioni.
4. Resta convenuto ai fini della presente garanzia che:
- a. in nessun caso la Società rimborserà, per singolo sinistro e per anno assicurativo somma superiore ad euro 30.000,00 (trentamila/00);
  - b. il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

### **Articolo 27. Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro**

1. La Società si obbliga a rimborsare l'Assicurato, con il limite di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per lastra ed euro 15.000,00 (quindicimila/00) per sinistro e per anno assicurativo, i costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune dei fabbricati descritti nel presente Capitolato, a seguito di danno provocato da fatto accidentale dell'Assicurato e/o Terzi oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con il presente Capitolato.

### **Articolo 28. Fenomeno elettrico**

1. La Società risponde dei danni che si manifestino nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici per effetto di corrente, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati. Resta convenuto ai fini della presente garanzia che:
- a. in nessun caso la Società rimborserà, per singolo sinistro somma superiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00);



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- b. il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di euro 250,00 (duecentocinquantamila/00).

## **Articolo 29. Ricovero automezzi**

1. Nei vari locali di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato possono essere ricoverati automezzi di sua proprietà e/o di dipendenti e/o di terzi.

## **Articolo 30. Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro**

1. La Società rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare al più vicino scarico idoneo i residui del sinistro, con il massimo di ulteriori euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro in aggiunta al 10% dell'ammontare del danno.

## **Articolo 31. Onorari dei periti**

1. La Società rimborserà fino alla concorrenza di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per sinistro, la remunerazione dovuta dall'Assicurato per il lavoro svolto dal proprio Perito e le relative spese al fine di produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che l'Assicurato, ai sensi del presente Capitolato, sia tenuto a fornire alla Società in caso di sinistro.

## **Articolo 32. Onorari architetti, ingegneri, consulenti**

1. La Società rimborserà fino alla concorrenza di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per sinistro, secondo la tabella dell'ordine professionale del consulente interpellato, le spese sostenute per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, causato da ogni rischio così assicurato su fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

## **Articolo 33. Dolo e colpa grave**

1. La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente, dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente deve rispondere, dolo e colpa grave di terzi.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **Articolo 34. Rinuncia al diritto di rivalsa**

1. La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia, per la somma pagata, al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro - art. 1916 Codice Civile - a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.

## **Articolo 35. Anticipi sulla liquidazione del sinistro**

1. Il Contraente ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per partita, pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con o senza prestima del danno, a condizione che non siano sorte contestazioni, partita per partita, sull'indennizzabilità del danno. Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all'ottenimento dell'acconto per le restanti partite purché l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00 (centomila/00). L'obbligazione della Società verrà posta in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia di sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo.

## **Articolo 36. Ricorso terzi**

1. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai sensi del presente Capitolato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da mancato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la presente garanzia.
2. L'assicurazione non comprende i danni:
  - a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o comodato o detenzione a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
3. Non è comunque considerato terzo il Legale Rappresentante della Contraente. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 Codice Civile. Nel caso in cui il sinistro dovesse essere garantito da una polizza di responsabilità civile, la presente garanzia opererà in esaurimento al massimale assicurato con detta polizza di responsabilità civile. In caso di inoperatività, dovuta a qualsiasi motivo, la polizza opererà come se l'altra polizza non esistesse.

## **Articolo 37. Eventi atmosferici**

1. La Società risponde dei danni:
  - a. materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, forza del vento, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non;
  - b. di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
2. La Società non risponde dei danni:
  - a. causati da:
    - i. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
    - ii. mareggiata e penetrazione di acqua marina;
    - iii. formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
    - iv. cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto ii;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- b. subiti da:
- i. alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
  - ii. recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
  - iii. enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti in genere;
  - iv. fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
  - v. serramenti, vetrate e lucernari in genere;
  - vi. lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
3. Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- a. il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione per singolo di uno scoperto del 20% con franchigia di euro 3.000,00 (tremila/00);
  - b. in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro somma superiore al 70% del valore assicurato per ogni singola ubicazione e relativo contenuto.

## **Articolo 38. Neve, ghiaccio, gelo**

1. La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:
- a. crollo totale o parziale o lesione di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere, causati dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere;
  - b. caduta di oggetti, strutture e loro parti, alberi, rami, causata dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
  - c. infiltrazioni all'interno dei fabbricati di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
  - d. gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere di servizio dei fabbricati e/o dell'attività del Contraente, purché



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedente il sinistro.

2. Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia:
  - a. il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di euro 2.000,00 (duemila/00);
  - b. in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

### **Articolo 39. Acqua piovana**

1. La Società si obbliga a rimborsare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.
2. Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:
  - a. i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
  - b. i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
  - c. i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie;
  - d. i danni alle merci poste a meno di 8 cm. sul livello del pavimento dei locali.
2. Resta convenuto che ai fini della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato detrazione per singolo sinistro di euro 500,00 (cinquecento/00), con un limite di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per sinistro ed anno assicurativo.

### **Articolo 40. Eventi socio-politici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio**

1. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:
  - a. da incendio, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
  - b. di tutti gli altri danni materiali e diretti non esplicitamente esclusi;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- verificatisi in occasione di tumulti popolari , scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio anche organizzato.
2. Per atto di terrorismo e sabotaggio organizzato si intende, in via esemplificativa e non esaustiva, la minaccia o l'uso della forza o della violenza commessi da una persona o da un gruppo di persone su incarico o in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi , ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di altre nazioni e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione o in parte di essa.
  3. Sono comunque esclusi i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo o di sabotaggio anche organizzato.
  4. **ESCLUSIONI.** La società non risponde dei danni:
    - a. di inondazione o frana;
    - b. di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
    - c. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi o circuiti compresi.
  5. La presente garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazioni non militari della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
  6. La Società e il Contraente hanno la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di 15 giorni da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio imponibile pagato e non goduto, relativo a tale estensione.
  7. Resta altresì convenuto che nel caso in cui la Società eserciti il suddetto diritto di recesso, è fatta salva la facoltà del Contraente di recedere dall'intero contratto, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro la data in cui il recesso ha effetto; in tal caso la Società rimborsa la parte di premio imponibile di polizza relativa al periodo di rischio non corso.
  8. In ordine alle garanzie scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici e dolosi:



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con franchigia di euro 1.500,00 (millecinquecento/00);
  - in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno assicurativo somma superiore al 70% del valore assicurato per ubicazione e relativo contenuto.
9. Esclusivamente per eventi riconducibili ad azioni di terrorismo o sabotaggio:
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 3.000,00 (tremila/00);
  - in nessun caso la Società pagherà per sinistro e per anno assicurativo un importo superiore al 60% della somma assicurata per ubicazione e relativo contenuto.

### **Articolo 41. Inondazioni, alluvioni, allagamenti**

1. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti da inondazioni, alluvioni, ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio. La Società non risponde:
2. Agli effetti della presente estensione di garanzia:
  - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 30% con il minimo di euro 15.000,00 (quindicimila/00);
  - in nessun caso la Società pagherà per sinistro e per anno assicurativo un importo superiore al 60% della somma assicurata per ubicazione e relativo contenuto.

### **Articolo 42. Esonero dichiarazione sinistri pregressi**

1. La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito i fabbricati oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione del presente Capitolato di assicurazione non può essere invocato dalla Compagnia come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **Articolo 43. Indennità supplementare**

1. La Società, per ogni sinistro liquidato a termini di Capitolato, corrisponderà un'indennità supplementare pari al 10% dell'ammontare del danno liquidabile, sempreché questo sia superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

## **Articolo 44. Oneri di ricostruzione ad Enti e/o Autorità pubbliche**

1. Si da atto che nella somma assicurata per la voce "Fabbricati" sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

## **Articolo 45. Rimpiazzo combustibile**

1. La Società rimborsa il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta - gasolio - kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in dal presente Capitolato o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato. In nessun caso per questa specifica estensione di garanzia la Società rimborserà una somma superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) per sinistro e per anno assicurativo.

## **Articolo 46. Vicinanze pericolose**

1. Il Contraente è sollevato dell'obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

## **Articolo 47. Indennizzo separato per partita**

1. Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita del presente Capitolato separatamente considerata.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **Articolo 48. Dispersione di liquidi**

1. La Società risponde dei danni di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi ed impianti, compresi gli impianti di estinzione, a seguito di guasto o rottura dei suddetti.
2. La Società non risponde:
  - a. dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
  - b. dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
  - c. dei danni causati da altri enti dalla dispersione del liquido;
  - d. delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
3. Resta convenuto che ai fini della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con un limite di euro 15.000,00 (quindicimila/00) per sinistro ed anno assicurativo.

## **Articolo 49. Spese di ricerca e riparazione guasti**

1. La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento, posti al servizio del fabbricato, risarcibile in base al presente Capitolato, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato, ma con esclusione in ogni caso dell'indennizzo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun sinistro. In nessun caso la Società rimborserà per ciascun sinistro un importo superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00).

## **Articolo 50. Chiusura inchiesta**

1. In caso di danno, l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusura inchiesta; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di Capitolato.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **Articolo 51. Costo di ricostruzione in zone sismiche**

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'Articolo 9 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno) si conviene che, se la ricostruzione o il rimpiazzo dei fabbricati dovrà rispettare le "norme tecniche per la costruzione in zone sismiche" vigenti al momento della ricostruzione stessa, la Società indennizzerà i maggiori costi derivanti dal rispetto di tali norme.

## **Articolo 52. Terremoto**

1. La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio -subiti dagli enti assicurati per effetto del terremoto, intendendosi per tale sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. La Società risponde altresì anche se non vi è stato incendio, esplosione e scoppio dei danni materiali e diretti dovuti a crolli, distruzioni, guasti e danneggiamenti in genere subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.
2. La Società non risponde dei danni:
  - a. causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione proveniente da trasmutazioni del nucleo
  - b. dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
  - c. causati da eruzione vulcanica e da maremoto;
  - d. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
  - e. di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
  - f. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
3. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate e comprese come previsto dall'Articolo 30 (Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro).



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

4. Resta inoltre convenuto che, agli effetti della presente garanzia:
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
  - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un scoperto pari al 10% del valore del danno con il minimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
  - in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro somma superiore al 50% del valore assicurato per ogni singola ubicazione e relativo contenuto.

## **Articolo 53. Indennità aggiuntiva per interruzione attività**

1. In caso di sinistro indennizzabile a termini di Capitolato che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'assicurato, a parziale deroga delle norme di cui sopra, la Società si obbliga ad indennizzare le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino a titolo di esempio:
  - a. l'uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
  - b. il lavoro straordinario anche notturno e festivo del personale;
  - c. utilizzo di personale aggiuntivo per esigenze tecniche o didattiche straordinarie;
  - d. la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
  - e. l'affitto di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.
2. La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
  - a. scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
  - b. difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra, ecc.
3. Per periodi di indennizzo s'intende il periodo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte e che avrà una durata massima di 6 mesi dal verificarsi del sinistro.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

4. Non sono pertanto risarcibili spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo d'indennizzo. Per la presente estensione di garanzia il limite massimo di risarcimento per ogni sinistro cui la Società è tenuta a rispondere è pari a euro 200.000,00 (duecentomila/00).

## **Articolo 54. Furto di fissi ed infissi**

1. La Società risponde dei danni da furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, fino alla concorrenza di euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) per sinistro e per anno.

## **Articolo 55. Colaggio da impianti fissi di estinzione**

1. La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua o altro agente estinguente a seguito di rottura accidentale di impianti fissi di estinzione, comprese le relative alimentazioni.
2. Restano esclusi i danni:
  - a. causati da gelo, ancorché dovuto a rottura;
  - b. di umidità e stillicidio;
  - c. causati da usura, corrosione e mancata manutenzione;
  - d. verificatisi in occasione di lavori di installazione, manutenzione ordinaria o straordinaria, riparazione, collaudo, prove e modifiche sia dell'impianto sia dei locali protetti.
3. La Società indennizza, altresì, le spese sostenute per la ricerca, compresa la rottura, il ripristino delle opere murarie e la riparazione delle rotture di detti impianti fino alla concorrenza di euro 15.000,00 (quindicimila/00), per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## ALLEGATO A

### DESCRIZIONE DELLE SEDI E DEI VALORI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO IL RISCHIO INCENDIO

#### **Uffici in Napoli, Centro Direzionale Isola B/5 Torre Francesco**

La sede è dotata di sistema di video sorveglianza e di vigilanza diurna e notturna (h. 24) e presenta le seguenti caratteristiche:

- i piani in locazione sono 13, dal 16° al 28° inclusi, ognuno dei quali ha una superficie di mq. 602;
- l'atrio ad uso esclusivo è di mq 200;
- garage al piano interrato e locale deposito mq. 2012.

Il valore del fabbricato da assicurare è pari ad in euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) ed il valore del contenuto da assicurare in euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).

#### **Uffici in Roma sito in via Isonzo 21 B**

Presso la sede di cui sopra opera un servizio di vigilanza diurna e notturna (h 24) .

Lo stabile in cui è collocata la sede è confinante su quattro lati rispettivamente con la via Isonzo, la via S. Teresa, la proprietà Padri Carmelitani e la proprietà nella disponibilità di Consip.

Il valore del fabbricato da assicurare in euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) ed il valore del contenuto da assicurare in euro 4.000.0000,00 (quattromilioni/00).